



Segreteria provinciale di Bergamo

Al Dirigente Scolastico

a **TUTTO il personale scolastico**

sua SEDE

OGGETTO: Richiamo al rispetto della normativa contrattuale in merito all'organizzazione dell'orario settimanale di insegnamento nella prima settimana di lezione e nelle settimane a orario ridotto. Inammissibilità del recupero ore

Gentile Dirigente Scolastico,

la scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF – Segreteria Provinciale di Bergamo è venuta a conoscenza dell'adozione, in alcuni istituti scolastici di Bergamo e provincia, di pratiche organizzative **in contrasto con la normativa contrattuale vigente in relazione all'orario settimanale di insegnamento**, segnatamente in occasione della prima settimana di attività didattica o di altre settimane con orario ridotto.

Con la presente si intende richiamare la S.V. al rigoroso rispetto del quadro contrattuale vigente. Il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, nel confermare l'impianto normativo del CCNL 2006-2009 per le parti non modificate, consolida il principio della **settimanaltà** del carico di insegnamento, non ammettendo deroghe o flessibilizzazioni unilaterali in a carico del personale docente.

In particolare, si richiama l'art. 28, comma 5, del CCNL 2006-2009, come integrato e confermato dal vigente CCNL 2019-2021, che così recita:

“Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.”

Alla luce del quadro normativo e contrattuale, si sottolinea quanto segue:

- L'orario di insegnamento (18, 22 o 25 ore) è strutturato su base settimanale e non costituisce un "monte ore annuale" liberamente distribuibile. Ogni docente è tenuto a svolgere il proprio orario "cattedra" all'interno della singola settimana scolastica.
- In presenza di un orario scolastico ridotto (es. nella prima settimana di scuola, o in settimane con entrate uscite posticipate/anticipate per esigenze organizzative), non può essere richiesto ai docenti alcun recupero delle ore non prestate (Inammissibilità del "debito orario"). La mancata prestazione è imputabile esclusivamente all'organizzazione dell'Istituzione Scolastica e configura una mancata utilizzazione della prestazione lavorativa per causa imputabile al datore di lavoro.
- È contrattualmente illegittimo pretendere lo svolgimento di un orario settimanale superiore al limite contrattuale per "recuperare" ore non svolte nella settimana precedente.



- Non è previsto alcun obbligo di **“restituzione”** delle ore non effettuate in tali casi, né è legittimo considerare tali ore come **“debito orario”** del docente, con conseguente divieto di qualsiasi trattenuta in busta paga o decurtazione del trattamento accessorio.

Ne consegue che la Dirigenza è tenuta a predisporre l'organizzazione oraria in modo conforme alla normativa contrattuale, facendosi carico delle eventuali riduzioni orarie come fisiologiche scelte organizzative d'Istituto, evitando di imporre ai docenti obblighi non previsti dal contratto.

Tutto quanto sopra esposto,

al fine di garantire la corretta applicazione della normativa e di tutelare l'Istituzione Scolastica da potenziali contenziosi, si suggerisce di far deliberare e verbalizzare nel primo Collegio Docenti utile (o nel primo Consiglio d'Istituto per la parte organizzativa) la seguente presa d'atto:

“Preso atto che l'orario di lavoro dei docenti è contrattualmente strutturato su base settimanale (art. 28 CCNL);

Dato atto che eventuali riduzioni dell'orario settimanale nella prima settimana di lezione (o in altre settimane) derivano da esigenze organizzative dell'Istituzione Scolastica;

Si stabilisce che le ore di insegnamento non effettuate a causa di tali riduzioni orarie non sono soggette a recupero, non configurando alcun debito orario in capo ai docenti, i quali non potranno essere tenuti a svolgere ore eccedenti il proprio tetto contrattuale settimanale per finalità di compensazione.”

Si confida nella consueta collaborazione e nella corretta applicazione della normativa contrattuale, invitando la S.V. a dare **massima diffusione della presente tra il personale docente** e a disporne **l'affissione all'albo sindacale dell'istituto**.

Cordiali saluti

Il Presidente provinciale ANIEF Bergamo

Prof. Sergio Domenico Roselli